

TERRE E ROCCE DA SCAVO – D.P.R. n. 120 del 13 GIUGNO 2017

CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI (> 6.000 MC) SOTTOPOSTI A VIA O AIA

Le principali novità rispetto al D.M. 161/2012

Il D.P.R. definisce “cantieri di grandi dimensioni” il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006.

Questa tipologia di cantieri viene trattata nel Capo II del D.P.R., dall’art. 8 all’art.19.

Rispetto al D.M. 161/2012 le principali novità possono essere così sintetizzate:

- Non è più prevista una autorizzazione esplicita per approvare il Piano di Utilizzo (P.U.); questo viene presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori (nel caso di opere sottoposte a VIA la trasmissione del P.U. deve avvenire prima della conclusione del procedimento) ed include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma. L’Autorità competente può richiedere integrazioni entro 30 giorni, avvalendosi dell’Arpa. Decorso 90 giorni dalla presentazione del P.U. o dalla eventuale integrazione, il proponente può avviare la gestione.
- Nel caso di opere soggette a VIA, l’Autorità competente nel provvedimento conclusivo della VIA può stabilire delle prescrizioni.
- L’Autorità competente, in caso di mancanza dei requisiti necessari, può disporre il divieto di utilizzo con provvedimento motivato.

È previsto che le Arpa competenti svolgano dei controlli in base ad una apposita programmazione annuale, con metodo a campione o in particolari situazioni.

Il proponente, in fase di predisposizione del P.U., può chiedere all’Arpa di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo; in tal caso, i tempi di attesa per l’avvio dei lavori si riducono a 45 giorni (invece dei 90).

Il proponente, dopo la trasmissione del P.U., può chiedere all’Arpa lo svolgimento dei controlli in via preventiva.

Gli oneri economici di tutti i controlli sopra citati svolti dalle Arpa sono a carico del proponente.

In presenza di fondo naturale, il proponente segnala il superamento ai sensi dell’art. 242 del d. lgs. 152/2006 e deve presentare all’Arpa un piano di indagine condiviso, eseguito a carico del proponente in contraddittorio con Arpa. Sulla base dei risultati del suddetto piano e dei dati già pubblicati e validati dall’Arpa, è l’Arpa stessa a definire i valori di fondo naturale che il proponente deve utilizzare per la predisposizione del P.U.; il riutilizzo è limitato al sito stesso di produzione o ad un sito con analoghi valori di fondo.

In caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione sia al sito di destinazione, sono validati dall’Arpa entro sessanta giorni dalla richiesta e con costi a carico del proponente.

Le modalità di aggiornamento del P.U. e di eventuale proroga sono descritte negli artt. 15 e 16 del D.P.R. e sono in parte diverse da quelle del D.M. 161/2012.

Il D.P.R. prevede che, in caso di inadempienza dell’Arpa, le attività precedentemente citate possano essere svolte in modo equipollente anche da altri organi o enti pubblici individuati dal Ministero, sempre con costi a carico del proponente.

In tema di materiali di riporto il D.P.R. prevede che la componente di materiali di origine antropica frammista ai materiali di origine naturale non possa superare il 20% in peso e riporta in Allegato 10 una metodologia per la determinazione di tale percentuale.

Prevede inoltre che le matrici materiali di riporto siano sottoposta al test di cessione previsto in Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 sul recupero di rifiuti, escluso il parametro amianto, e che per i parametri pertinenti sia rispettato il limite previsto per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 del Titolo V della parte IV del d. lgs. 152/06), fatti salvi valori di fondo approvati dagli enti di controllo.

In merito all'amianto, si applica la Tabella 1 della normativa bonifiche, e quindi il limite rimane fissato a 1.000 mg/kg per tutte le destinazioni d'uso. All'art. 24, comma 2, prevede però che, in caso di amianto naturale in misura superiore al limite, le terre e rocce possano essere riutilizzate sul sito di produzione previo progetto di riutilizzo approvato da Arpa e ASL competenti.

In merito al trasporto, il D.P.R. fornisce in Allegato 7 un modello che deve essere compilato in triplice copia per tutte le operazioni di trasporto e che equivale alla copia del contratto in forma scritta. La documentazione sui trasporti deve essere conservata per 3 anni. La norma vale per tutte le tipologie di cantieri.

Anche per la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) il D.P.R. fornisce un modello in Allegato 8, da utilizzare per tutti i cantieri. Tale dichiarazione va inviata ai Comuni sede di produzione e di destinazione e all'Arpa competente e deve essere resa entro i termini di validità del P.U. o della dichiarazione di cui all'art. 21, pena la perdita della qualifica di sottoprodotto.

FAQ

sui cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA

1. Quali sono i materiali da scavo interessati dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017?

L'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 giugno 2017 definisce come "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento.;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del d. lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso.

Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R., sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.

2. A chi va inviato il Piano di Utilizzo, contenente anche la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA?

La norma, art. 9 comma 1, prevede che il P.U. venga inviato, anche solo in via telematica e almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- all'Autorità competente;
- all'Arpa territorialmente competente (a livello provinciale)

Se l'opera è sottoposta a VIA o AIA, la trasmissione deve avvenire prima della conclusione del procedimento.

Il P.U. include la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, compresi gli aspetti legati alla normale pratica industriale di cui all'Allegato 3.

3. Il Piano di Utilizzo contenente anche la Dichiarazione può essere inviata per PEC?

L'art. 9, comma 1 del D.P.R. prevede che il P.U. sia inviato "per via telematica".

Quindi la PEC è l'unico modo di trasmissione del Piano di Utilizzo, che deve contenere la Dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R..

Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa:

- "essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto,
- ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore".

Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di smaterializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima.

Poiché il P.U. deve essere inviato per via telematica, anche l'allegata dichiarazione sarà inviata con lo stesso mezzo.

Gli indirizzi di PEC dei dipartimenti Arpa Piemonte sono reperibili sul sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti-provinciali>

4. È necessaria l'approvazione esplicita del Piano di Utilizzo?

No. L'Autorità competente può chiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni, eventualmente avvalendosi di Arpa. Dopo 90 giorni dalla presentazione del P.U. o delle integrazioni, si può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo.

Ci può però essere un divieto di inizio da parte dell'Autorità competente nel caso venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

5. I tempi possono essere ulteriormente abbreviati?

Sì, possono essere dimezzati (cioè ridotti a 45 giorni) se il proponente, in fase di predisposizione del P.U., richiede un controllo preventivo all'Arpa.

6. L'Arpa può fare dei controlli?

L'Arpa deve fare dei controlli sulla base di una programmazione annuale o con metodi a campione o in situazioni giudicate di potenziale pericolo.

Inoltre può effettuare dei controlli su richiesta del proponente in fase di predisposizione del P.U. (si veda la domanda precedente) o dopo che il piano di utilizzo è stato trasmesso.

7. Chi si deve far carico degli oneri economici dei controlli effettuati dall'Arpa?

Gli oneri economici di tutti i controlli previsti ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 9 del D.P.R. sono sempre a carico del proponente, come pure le attività previste per l'Arpa nel caso di fondo naturale o di siti oggetto di bonifica. Non risulta al momento ancora chiarito a chi e come debbano essere pagati i suddetti oneri.

8. Questi controlli devono essere eseguiti solo dall'Arpa?

L'art. 13 del D.P.R. prevede che, qualora l'Arpa non provveda nei termini stabiliti, su richiesta e con oneri a carico del proponente, le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 possano essere eseguite anche da altri organi o enti pubblici adeguatamente qualificati, che dovranno essere individuati con Decreto Ministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R.

9. Cosa succede nel caso di superamento dei limiti tabellari presumibilmente dovuto al fondo naturale?

In presenza di fondo naturale, il proponente segnala il superamento ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 152/2006 e deve presentare all'Arpa un piano di indagine condiviso, eseguito a carico del proponente in contraddittorio con Arpa. Sulla base dei risultati del suddetto piano e dei dati già pubblicati e validati dall'Arpa, è l'Arpa stessa a definire i valori di fondo naturale che il proponente deve utilizzare per la predisposizione del P.U.; il riutilizzo è limitato al sito stesso di produzione o ad un sito con analoghi valori di fondo.

10. Cosa succede nel caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica?

In caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione che di destinazione, sono validati dall'Arpa entro sessanta giorni dalla richiesta e con costi a carico del proponente. La valutazione viene fatta basandosi sui risultati del Piano di caratterizzazione (e da qui si può escludere la possibilità di riutilizzo di terre e roccia da siti non ancora caratterizzati) e per i parametri pertinenti al progetto di bonifica, verificando che non

vengano superati i valori soglia di contaminazione con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica sia del sito di produzione che di destinazione¹.

11. Quali sono le normali pratiche industriali ammesse dal D.P.R.?

Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. come "finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace." In Allegato 3 del D.P.R. sono elencate "alcune delle operazioni più comunemente effettuate", vale a dire la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica e la stesa al suolo per asciugatura e biodegradazione di additivi utilizzati nello scavo.

L'Allegato è applicabile a qualsiasi cantiere, sia di piccole che di grandi dimensioni.

L'elenco nella formulazione del D.P.R. non pare esaustivo, e quindi potrebbe lasciare spazio a valutazioni di proposte diverse nell'ambito di singoli cantieri.

12. Quali sono le procedure di caratterizzazione e di accertamento di qualità ambientale per le terre e rocce da scavo?

Le procedure di campionamento e di caratterizzazione ambientale riportate negli Allegati 1, 2, 4 e 9 Parte A del D.P.R. sono sostanzialmente analoghe alle procedure già previste nel D.M. 161/2012, ad eccezione di alcune precisazioni contenute in Allegato 4 in merito alla casistica che prevede l'utilizzo di additivi particolari contenenti sostanze non ancora ricomprese nella Tabella 1 della sezione bonifiche; in questi casi è prevista una richiesta di parere all'Istituto Superiore di Sanità e all'ISPRA.

Cambia anche la formulazione in Allegato 4 relativa a due casi particolari:

- Qualora si sospetti una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione dovrà essere riferita allo stesso.
- In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.

13. Per il riutilizzo in impianti produttivi in sostituzione di materiali di cava, cosa prevede il D.P.R.?

Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare.

Se invece sono comprese tra la Colonna A e la Colonna B, l'uso in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

14. Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo?

I contenuti del Piano di Utilizzo sono riportati in Allegato 5 al D.P.R. e sono molto simili a quelli previsti nel D.M. 161/2012.

¹ Il D.M. 161/2012, all'art. 5, comma 5, faceva riferimento al solo sito di destinazione finale, con conseguenti diverse interpretazioni che affermavano come possibile lo spostamento di terreni con valori compresi tra la colonna A e la colonna B da un sito di produzione e destinazione residenziale (e quindi in fase di bonifica) ad un diverso sito a destinazione commerciale/industriale. Ora questo non sarà più possibile.

15. I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del D.P.R.?

No, in quanto erano già stati esclusi nella precedente normativa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 28 della legge 221/2015.

16. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?

L'art. 6 presenta il documento di trasporto indicato nell'Allegato 7, pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A.

Si ritiene che vada compilato un documento di trasporto per ogni viaggio. Cioè si interpreta che laddove l'allegato recita "automezzo" si intenda "viaggio".

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

FAQ

17. Il modello di Dichiarazione suggerito da Arpa è l'unico utilizzabile?

Il modello rispecchia quello previsto dall'Allegato 6 del D.P.R.; essendo definito nell'ambito del D.P.R., è opportuno che sia questo modello ad essere utilizzato.

18. A chi va inviata la Dichiarazione nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di cantieri di grandi dimensioni non VIA o AIA?

La norma, art. 21 comma 1, prevede che la dichiarazione venga inviata, anche solo in via telematica:

- al Comune del luogo di produzione;
- all'Arpa territorialmente competente (a livello territoriale)

19. Come va inteso il termine "produttore" relativamente al soggetto che deve presentare la dichiarazione nel caso di piccoli cantieri o di grandi cantieri non sottoposti a VIA od AIA?

Rispetto alla definizione, che si riferisce al "soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", si ritiene corretta un'interpretazione più ampia rispetto al soggetto titolato a presentare la dichiarazione, accettando anche dichiarazioni presentate da altri soggetti che hanno l'esigenza di effettuare lo scavo (es. proprietario, stazione appaltante, ecc.).

20. La Dichiarazione può essere inviata per PEC?

Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa:

- "essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto,
- ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore".

Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di smaterializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima. Gli indirizzi di PEC dei dipartimenti Arpa Piemonte sono reperibili sul sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti-provinciali>

21. La Dichiarazione richiede un'approvazione?

No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

22. L'Autorità competente e l'Arpa possono richiedere chiarimenti o integrazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Autorità competente e l'Arpa ne danno notizia all'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

23. Quando possono iniziare le movimentazioni dei materiali da scavo?

La norma prevede che la dichiarazione venga trasmessa “**almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo**”. Quindi non si può procedere allo scavo prima di questo periodo.²

24. Arpa deve effettuare controlli?

Sì, sia ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 deve effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Su tutte le dichiarazioni l’**Autorità competente** (normalmente il Comune) effettua un controllo sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 e sulla completezza dei dati obbligatori (presenza della fotocopia del documento di identità, anagrafiche, dati autorizzativi sui siti di produzione e riutilizzo, quantità previste, tempi, qualità dei materiali,...), condizione indispensabile per la validità della dichiarazione stessa; Arpa effettua i controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.P.R. 13 giugno 2017, le Agenzie “*effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione. **L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.** I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.*”

25. Cosa deve esibire all’Arpa il soggetto eventualmente controllato?

La documentazione che attesti la regolarità dell’opera da cui originano i materiali da scavo e di quella in cui vengono riutilizzati (cioè le autorizzazioni) e la documentazione tecnica che supporti la veridicità di quanto dichiarato, tenendo presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.

26. Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti della norma?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi come dei sottoprodotti, per cui rientrano nella normativa sui rifiuti, con relative sanzioni per gestione non autorizzata. Inoltre, al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

27. Arpa è l’unico soggetto che può effettuare controlli?

Per quanto riguarda i controlli ai sensi dell’art. 9 comma 7 e art. 21, comma 6, del D.P.R. 13 giugno 2017, con costi a carico del produttore, sì, l’Arpa è l’unico soggetto indicato dalla norma.

Per quanto riguarda in senso più generale i controlli su questa ed altre norme ambientali, ovviamente no, come ricordato dall’art. 28 del D.P.R. 13 giugno 2017. Controlli sulla corretta applicazione della normativa, che si configura comunque come una normativa di favore nell’ambito della gestione dei rifiuti, possono essere effettuati da tutti i soggetti abilitati ai controlli ambientali (Carabinieri Forestali, Carabinieri, Finanza, Ispettori Provinciali, Polizia Municipale, e così via).

² È opportuno ricordare che la Giurisprudenza in merito ai sottoprodotti ha più volte chiarito come “**la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto**”. Si veda in proposito anche la Circolare del Ministero Ambiente Prot. 0007619 del 30.05.2017

28. Quali sono i materiali da scavo interessati dal D.P.R. 13 giugno 2017?

L'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 giugno 2017 definisce come "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento.;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del d. lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso.

L'elenco, per come risulta formulata la definizione, va inteso come esemplificativo e non esaustivo. Potrebbero perciò rientrare anche altre tipologie di opere e i relativi materiali prodotti, quali i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei.

Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R., sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.

29. Esistono dei limiti quantitativi per l'applicazione della norma riservata ai cantieri di piccole dimensioni?

Sì, la norma definisce come cantieri di piccole dimensioni quelli **inferiori ai 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, compresi quelli sottoposti a VIA o AIA se rientrano in tale limite.**

Occorre però ricordare che anche i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA seguono le stesse procedure dei cantieri di piccola dimensione.

30. I siti ricadenti in VIA o AIA con quantità inferiori a 6.000 mc in che normativa ricadono?

Ricadono tra i cantieri di piccole dimensioni.

31. Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

Sì; il comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. richiede che gli "estremi delle autorizzazioni" vengano indicati nell'autodichiarazione, come risulta chiaramente anche dal modello di autodichiarazione riportato in Allegato 6 del D.P.R.

Nel caso in cui le terre e rocce da gestire come sottoprodotti provengano o siano da utilizzare in opere soggette ad edilizia libera, dove si richiedono i dati autorizzativi si scriverà "opere soggette ad edilizia libera".

32. La modifica delle condizioni e dei requisiti dichiarati deve essere segnalata?

Sì, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. la modifica sostanziale³ deve essere segnalata al Comune del luogo di produzione e all'Arpa competente. Decorso 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

33. Le modifiche sostanziali vanno comunicate con 15 giorni di anticipo o entro i 15 giorni dacché esse sono accorse?

Le modifiche sostanziali sono da comunicare quando si ha ragionevole certezza che si attueranno. La norma specifica solamente che per le modifiche sostanziali devono passare 15 giorni tra la comunicazione delle stesse e la gestione secondo la dichiarazione modificata.

34. L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) è **obbligatoria** e deve essere inviata al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione e all'Arpa territorialmente competente. Tale dichiarazione deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo (da intendersi come la "data presunta di ultimazione attività di riutilizzo" del modulo autodichiarazione). Il D.P.R. contiene un modello di D.A.U. riportato in Allegato 8.

35. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Per quanto riguarda i "cantieri di grandi dimensioni" le analisi vengono fatte nell'ambito della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2.

Viceversa per i cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e AIA non sembra esistere nell'articolato un obbligo esplicito in tal senso; tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso, tuttavia non sembra che ci si possa esimere dall'averne una certificazione analitica.

Si ricorda infatti che, in base a quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 20 del D.P.R., il produttore deve "dimostrare" il rispetto dei limiti tabellari e la sussistenza di tale condizione è attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; è perciò opportuno che il dichiarante disponga di una certificazione analitica, in considerazione del fatto che si assume la responsabilità (anche penale) del rispetto di tali limiti.

Risulta inoltre importante porre attenzione ai possibili superamenti dovuti a valori di fondo naturale, per i quali le conoscenze sulla storia pregressa del sito potrebbero non essere sufficienti a far emergere situazioni che richiedono una particolare procedura (art. 20 c.2, che richiama l'art. 11).

Infine nel caso dell'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti (art. 24, c.1), viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica.

³ Costituisce modifica sostanziale:

1. l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20%
2. il cambio di sito di destinazione o un utilizzo diverso da quello dichiarato
3. il cambio di sito di deposito intermedio
4. l'modifica delle tecnologie di scavo.

36. Il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo dovrà essere sottoposto ad indagini ambientali?

Il sito di destinazione va verificato nel caso di superamento delle CSC dovuto alla presenza di un fondo naturale sul sito di produzione, perché in questo caso il riutilizzo in un sito diverso è ammesso solo se anche il sito di destinazione ha valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe a quelle del sito di produzione. Ovviamente se il sito di produzione e il sito di destinazione ricadono nel medesimo ambito territoriale con fondo naturale il problema non si pone. Se invece non c'è superamento delle CSC dovuto alla presenza di un fondo naturale, è normalmente sufficiente il rispetto delle CSC riferita alla destinazione d'uso urbanistica opportuna;

37. Quali sono le modalità di campionamento e analisi?

Le modalità di campionamento e analisi per definire le caratteristiche ambientali delle terre e rocce da scavo e verificare il rispetto dei criteri definiti dall'art. 4 del D.P.R. sono quelle riportate nell'Allegato 4 del D.P.R. stesso e valgono sia per tutte le tipologie di cantieri, anche se il testo dell'Allegato sembrerebbe indirizzato ai soli grandi cantieri.

Per il numero di campioni da prelevare, si può fare riferimento all'Allegato 2 in caso di grandi cantieri mentre per i piccoli cantieri si ritiene debba essere fatta una valutazione caso per caso a cura del tecnico che effettua il campionamento, garantendo in ogni caso che il campione o i campioni prelevati siano rappresentativi delle terre e rocce che si intendono movimentare.

38. In caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale, il piano di accertamento deve essere validato dall'Arpa?

Il tema è trattato dall'art. 20, comma 2, del D.P.R. che, nel caso di superamento dei limiti dovuto a fondo naturale, richiama la procedura prevista dall'art. 11 del D.P.R..

La procedura è quindi analoga sia per i grandi che per i piccoli cantieri.

Il proponente deve segnalare il superamento ai sensi dell'art. 242⁴ del d. lgs. 152/2006 deve e **presentare all'Arpa un piano di indagine** che va **condiviso** con l'Arpa ed eseguito dal proponente. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Arpa relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano nonché di altri dati disponibili, **l'Arpa definisce i valori di fondo**, sulla base dei quali il proponente presenta il Piano di utilizzo o l'autodichiarazione.

Il riutilizzo deve avvenire nell'ambito del sito di produzione o di un sito avente comunque caratteristiche analoghe in termini di concentrazione di tutti i parametri oggetto di superamento dei limiti.

Il Piano di indagine, eventualmente basato sulla relazione di Arpa e/o su altri studi pubblicati e validati dall'Agenzia, deve essere progettato su un modello concettuale geologico-pedologico, eventualmente elaborato anche sulla base di considerazioni di tipo geomorfologico, in grado di spiegare la presenza naturale delle sostanze riscontrate in concentrazioni superiori ai limiti di CSC nell'area / nelle aree di interesse per l'opera.

Il numero dei punti di indagine, l'ubicazione nello spazio e la profondità di indagine devono essere esplicitati nel Piano di indagine mediante cartografia a scala adeguata e devono essere coerenti con il modello concettuale.

Il Piano di Indagine deve inoltre contenere le specifiche di campionamento e le metodiche di analisi.

⁴ L'art. 242, comma 1, del d. lgs. 152/2006 recita: "1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione."

L'art. 304, comma 2, prevede che la Comunicazione sia inviata al Comune, alla Provincia, alla Regione e alla Prefettura.

39. Qualora l'opera di scavo e l'opera edilizia di ripristino relativa un sito di destinazione abbiano la durata, così come previsto dal permesso di costruire, superiore ad un anno, il sito intermedio di deposito delle terre e rocce da scavo è giustificato da queste tempistiche?

Sì, è previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 21. Ovviamente la durata del deposito intermedio non può essere maggiore di quella della Dichiarazione di utilizzo. L'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nella dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri.

40. La dichiarazione va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

Normalmente il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06 e s.m.i. e, in questi casi, non si deve presentare all'Arpa la dichiarazione. Occorre però seguire quanto previsto dall'art. 24, c.1, ove viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica.

Risulta inoltre importante tenere presenti, ai fini dell'applicazione di questo articolo, le modifiche introdotte dall'art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, all'art. 3 del dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012; tali modifiche⁵ riguardano, in particolare, il comportamento da tenere in presenza di materiali di riporto, con obbligo di effettuare il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. .

È comunque facoltà del produttore applicare il regime dei sottoprodotti (artt. 20 e 21 del D.P.R.) anche nel caso del riutilizzo nello stesso sito; l'art. 4, comma 2, del D.P.R. prevede infatti che l'utilizzo possa avvenire *“nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa”*.

Si tratta quindi di una scelta a totale carico del produttore, fatta spesso in funzione dei quantitativi in gioco, della difficoltà di gestire all'interno del cantiere grosse volumetrie di materiali o della opportunità di poter utilizzare le normali pratiche industriali ammesse per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti.

41. In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. ?

Il test di cessione introdotto dall'art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, è previsto in applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. 152/06 e s.m.i.. In altri termini, in presenza di materiali di riporto il test di cessione va sicuramente effettuato nel caso di applicazione del regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti.

Tuttavia, anche quando le terre e rocce da scavo sono gestite come sottoprodotti, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R., il test di cessione risulta necessario in presenza di materiali di riporto, come specificato dall'art. 4 c. 3.; in questi casi il test di cessione va effettuato anche in caso di riutilizzo in sito diverso da quello di produzione.

Va infine ricordato che, anche in assenza di materiali di riporto, una delle condizioni imposte dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee; in questo caso il test di cessione rappresenta un possibile strumento di verifica diretta.

⁵ L'art. 41 comma 3, per le parti qui citate, continua ad essere in vigore, in quanto il D.P.R. ha abrogato solamente il comma 2 del suddetto articolo.

42. I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del D.P.R.?

No, in quanto erano già stati esclusi nella precedente normativa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 28 della legge 221/2015.

Lo Stato non esclude la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti, ma non prevede che per questi venga seguita la procedura prevista per le terre e rocce da scavo nel D.P.R. 120/2017.

43. Per il riutilizzo in impianti produttivi in sostituzione di materiali di cava, cosa prevede il D.P.R.?

Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare.

Se invece sono comprese tra la Colonna A e la Colonna B, l'uso in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

44. L'impresa che riceve le terre e rocce in sostituzione di materiali di cava dove deve essere iscritta?

L'impresa che riceve le T&R in sostituzione dei materiali di cava deve essere opportunamente iscritta al Registro Imprese della CCIAA come impianto di lavorazione di materiali di cava o di prodotti similari.

45. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?

L'art. 6 presenta il documento di trasporto indicato nell'Allegato 7, pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A.

Il modulo lascia spazio a diverse interpretazioni ma, secondo il sistema agenziale (SNPA), al fine di garantire una sufficiente tracciabilità dei materiali, occorre compilare un modulo per ogni viaggio. Cioè si interpreta che laddove l'allegato recita "automezzo" si intenda "viaggio".

46. Nel caso di interventi d'urgenza come dovrà procedere l'impresa esecutrice e/o il proponente?

Non è nota una specifica procedura di urgenza per cui o si attendono i 15 giorni previsti oppure si esce dal regime di D.P.R. 120/2017. Resta valido quanto stabilito da altre norme riguardanti gli interventi in emergenza in ambito di protezione civile.

LE ALTRE NOVITA' DEL D.P.R. n. 120 DEL 13 GIUGNO 2017

La nuova normativa contiene anche alcune importanti novità che riguardano direttamente la gestione delle terre e rocce da scavo, anche se non come sottoprodotti.

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

L'art. 23 del D.P.R. **modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.**

Le modifiche riguardano il deposito temporaneo dei CER 17.05.04 e 17.05.03*.

Le terre e rocce sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità operative:

- a) Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
- b) Quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

L'art. 24 detta le regole **sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti** ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06.

Il Comma 1 richiama il fatto che per la verifica della non contaminazione si deve utilizzare l'Allegato 4 del D.P.R., sempre tenendo presente che in presenza di materiali di riporto vale quanto previsto dalla legge 28/2012.

Il comma 2 tratta il tema dell'amianto naturale, come già ricordato nelle precedenti FAQ.

I commi dal 3 a 6 trattano invece la gestione delle terre e rocce da scavo in ambito art. 185, comma 1, lettera c), nel caso di opere sottoposte a VIA.

In questo caso, al momento della stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) deve essere presentato un **"Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti"** redatto secondo le indicazioni del comma 3.

Successivamente, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore deve rispettare i dettami di cui al comma 4, redigendo un apposito progetto.

I risultati devono essere trasmessi all'Autorità competente e all'Arpa.

TERRE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

Gli artt. 25 e 26 del D.P.R. forniscono indicazioni sulle modalità di scavo e di utilizzo nell'ambito del sito. In particolare, art. 25, facendo salve le norme già dettate dalla legge 164/2014, fornisce indicazioni sulle attività di scavo da realizzare in siti già caratterizzati.

L'art. 26 detta invece delle condizioni di utilizzo nell'ambito del sito anche nei casi in cui non siano rispettate le CSC ma siano state definite (e rispettate) delle CSR sito specifiche.

LE NORME TRANSITORIE

Le norme transitorie sono riportate dai primi 4 commi dell'art. 27 del D.P.R.

1. I piani e i progetti di utilizzo **già approvati** prima dell'entrata in vigore del presente regolamento **restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.** Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità **ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero **ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto** del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. **161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione.**

2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è **in corso una procedura** ai sensi della normativa previgente **restano disciplinati dalle relative disposizioni.** Per tali progetti è **fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13/06/2017 n. 120 (22 luglio 2017), il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, **si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate** purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.

4. **Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo** in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei **progetti di bonifica** di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.